



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2015/76/0892 del 29/12/2015

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.
MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 720 DEL 27/10/2015.

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

PREMESSO che il traffico rappresenta una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nel Comune ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili - inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici - particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;

VISTI:

- gli esiti finali della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana" riunitosi il 5/10/2015, e relativa Disposizione n. 32 del 5/10/2015, nella quale sono stati definiti i provvedimenti minimi di limitazione della circolazione per la stagione invernale 2015/2016;
- l'Argomento di Giunta n. 224 del 6/10/2015 con il quale è stato espresso parere favorevole in merito agli interventi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2015/2016 prevedendo in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, ulteriori provvedimenti di limitazione;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 720 del 27/10/2015 che al punto 1 prevede, in particolare, il divieto di circolazione ad alcune categorie di veicoli dal giorno 9/11/2015 al giorno 15/04/2016, con sospensione nel periodo natalizio dal 19/12/2015 al 10/01/2016, nelle fasce orarie 8.30-12.00 e 15.30-18.00;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 911 del 24/12/2015 che integra il sopraccitato provvedimento di limitazione, estendendo il periodo e le fasce orarie giornaliere di applicazione dello stesso, secondo le seguenti indicazioni:

- dal 04/01/2016 al 15/04/2016;
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 19.30;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal:

- Settore Ambiente e Territorio in data 28/12/2015;
- Settore Polizia Municipale in data 29/12/2015;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la modifica del punto 1 dell'ordinanza n. 720 del 27/10/2015 nelle seguenti parti:
 - a) periodo di applicazione delle limitazioni: dal giorno 4/01/2016 al giorno 15/04/2016;

- b) fasce orarie giornaliere: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.30;
2. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'aggiornamento della segnaletica temporanea di preavviso necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Municipale ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

29/12/2015

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini